

# Imprese all'estero al Rea con procura

Le imprese costituite all'estero con sedi secondarie o altre unità locali in Italia hanno l'obbligo di presentare la domanda di iscrizione al registro delle imprese con allegata la procura delle persone delegate alla firma. E successivamente dovranno presentare la denuncia di inizio attività dell'unità locale o della sede secondaria al Rea con i dati dei procuratori della società estera. Questo significa che la denuncia al Rea di un delegato alla firma di un unità locale potrà avvenire solo se è stata depositata la relativa procura presso il registro delle imprese competente per sede legale. Ove si tratti di società estera avente sede legale in Italia, tale tipo di verifica sarà effettuata nell'ambito del sistema informativo del registro delle imprese. Se la società ha sede in un paese terzo, per la verifica della procura occorrerà l'esibizione di un certificato del registro delle imprese di provenienza attestante l'iscrizione nello stesso del soggetto come procuratore della società, nonché l'allegazione della procura, rilasciata dal predetto ufficio del registro delle imprese. Tali atti rappresenteranno il presupposto istruttorio ai fini dell'accoglimento della denuncia del nominativo del procuratore relativamente all'unità locale. Tali atti, solo ai fini istruttori dovranno essere tradotti in lingua italiana. Queste le indicazioni contenute nella circolare del ministero dello sviluppo (divisione VI registro imprese) economico del 9 dicembre 2014 prot. n. 0217420. L'allegazione delle procure è prevista solo per le società, pertanto la denuncia di un «delegato alla firme» dell'unità locale, cioè di un procuratore potrà avvenire ove risulti depositata la relativa

procura al registro delle imprese competente per la sede legale.